

Regolamento 21 luglio 2009, n. 10

REGOLAMENTO STUDENTI NON IMPEGNATI A TEMPO PIENO DELL'UNIVERSITÀ DI MESSINA

Art. 1

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 7, lettera h, del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e dell'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo, si applica esclusivamente agli studenti dei corsi attivati secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 509/99 (L1, LS), con esclusione dei corsi a frequenza obbligatoria.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio di ogni Facoltà, disciplinano e prevedono, ai sensi dell'art.26 del Regolamento didattico di Ateneo, modalità di attribuzione di specifici percorsi formativi per studenti non impegnati a tempo pieno.

Art. 2

1. Gli studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per ragioni economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche possono concordare, sulla base di un'autocertificazione per i suddetti fondati motivi, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad un corso di Laurea di I livello o di Laurea specialistica, un percorso formativo con un numero di crediti non superiore a quaranta per ogni anno e non inferiore a venti.
2. L'opzione formulata per la scelta del regime di impegno non a tempo pieno non può modificare la durata legale del corso per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata la "durata legale del corso", valida ai fini giuridici, e la "durata concordata del corso", che riguarda l'organizzazione didattica del corso stesso.
3. La richiesta di opzione di impegno non a tempo pieno può essere effettuata una sola volta.

Art. 3

1. Le Facoltà, tramite i Consigli di corso di studio competenti, ricevono le richieste degli studenti ed hanno il compito di definire il percorso formativo anche attraverso la predisposizione di moduli standardizzati predefiniti.
2. L'organizzazione didattica del regime di impegno non a tempo pieno, rispetto a quella tradizionale, viene definita dalle singole Facoltà.

Art. 4

1. Lo studente che opta per il regime di impegno non a tempo pieno, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad un corso di Laurea di I livello, fermo restando la tassa regionale, paga le tasse di iscrizione nella seguente misura:
 - I e II anno 90% delle tasse dovute;
 - III anno 80% delle tasse dovute;
 - Anni successivi 60%.
2. Lo studente che opta per il regime di impegno non a tempo pieno, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad un corso di Laurea Specialistica, ferma restando la tassa regionale, paga le tasse di iscrizione nella seguente misura:
 - I anno 90% delle tasse dovute;
 - II anno 80% delle tasse dovute;
 - Anni successivi 60%

3. Il regime di impegno non a tempo pieno, per gli studenti che esercitano l'opzione durante il corso degli studi, viene applicato a partire dall'anno della richiesta, considerato, relativamente agli effetti economici, derivanti dalla percentuale ridotta dell'importo delle tasse dovute, come primo anno, ai sensi dei commi 1 e 2.

4. La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti non impegnati tempo pieno è valida soltanto per il periodo concordato; qualora lo studente vada fuori corso, rispetto alla durata concordata, deve versare le tasse nella misura ordinaria.

Art. 5

Lo studente che non si sia laureato entro la sessione autunnale dell'ultimo anno del periodo concordato potrà iscriversi fuori corso; la possibilità di andare fuori corso è commisurata ad un periodo pari a quello concordato, fermo restando le disposizioni dell'art. 4, comma 4. Superato tale periodo, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta ed il Consiglio di Corso di studio provvederà, dopo le opportune verifiche, a determinare gli eventuali nuovi debiti formativi per il conseguimento del titolo.

Art. 6

Lo studente potrà conseguire la Laurea di I livello o la Laurea Specialistica anche prima della scadenza del periodo concordato, ma per sostenere anticipatamente l'esame finale di laurea dovrà comunque aver pagato le tasse dovute per tutto il periodo concordato.

Art. 7

In caso di passaggio ad altra Facoltà lo status di studente non impegnato a tempo pieno rimane sospeso, nel senso che l'interessato dovrà fare una nuova richiesta al Consiglio della struttura didattica del nuovo Corso di laurea. In caso di passaggio ad un Corso di studio a frequenza obbligatoria, lo studente perde la possibilità di essere in regime di impegno non a tempo pieno.